



Informazioni tecniche – Protezione degli animali n. 18.3

Esposizioni di gatti

Dal 1° marzo 2018 le manifestazioni che coinvolgono gli animali devono essere effettuate conformemente ai requisiti degli articoli 30a e 30b dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), al fine di garantire che gli stessi ricevano un trattamento rispettoso e che le loro esigenze di base siano maggiormente considerate.

Le presenti informazioni tecniche chiariscono le disposizioni di cui sopra in merito alle esposizioni di gatti. Esse sono destinate a tutte le associazioni coinvolte in qualità di organizzatori e ai partecipanti nonché ai servizi veterinari cantonali responsabili dell'esecuzione della legislazione sulla protezione degli animali.

Obblighi delle persone coinvolte

In occasione di manifestazioni, la responsabilità per il trattamento rispettoso degli animali spetta sia agli organizzatori sia ai singoli partecipanti. Pertanto, entrambe le parti sono obbligate a ridurre al minimo il rischio di ferimenti o malattie e a evitare dolori, sofferenze o lesioni. Gli animali devono inoltre essere protetti da sovraccarico (cfr. art. 30a cpv. 1 OPAn).

Di seguito vengono indicati separatamente gli obblighi degli organizzatori e quelli dei partecipanti.

Obblighi degli organizzatori

Oltre ai compiti organizzativi, agli organizzatori viene assegnata una funzione di sorveglianza, in quanto devono adottare i provvedimenti necessari nel caso in cui i partecipanti non adempiano i loro obblighi. Inoltre, sono tenuti a fornire informazioni alle autorità di esecuzione (cfr. art. 30a cpv. 5 e 6 OPAn).

Obbligo di autorizzazione? Chiedete per tempo al servizio veterinario cantonale!

Secondo il diritto federale sulla protezione degli animali, le esposizioni di gatti in cui non vengono venduti o scambiati animali non sono soggette a obbligo di autorizzazione. I Cantoni hanno tuttavia il diritto di emanare ulteriori disposizioni e richiedere un'autorizzazione per le manifestazioni che coinvolgono gli animali.

L'obbligo di autorizzazione può avere la sua base giuridica anche nella legislazione sulle epizootie. Gli organizzatori devono quindi informarsi per tempo sulla situazione giuridica specifica presso il servizio veterinario cantonale competente e, se necessario, richiedere un'autorizzazione.

Informazioni preliminari per i partecipanti e controllo degli ingressi

Una comunicazione scritta ai partecipanti sui loro obblighi in materia di protezione degli animali in occasione di esposizioni favorisce una procedura rispettosa e previene rischi inutili. Essa include informazioni sulle norme per l'accudimento degli animali, sulle gabbie d'esposizione, sulla prevenzione delle malattie e sul divieto di esporre gatti il cui benessere è stato compromesso dall'allevamento. D'intesa con il servizio veterinario cantonale competente, occorre informare inoltre sulle misure di prevenzione delle epizootie. Lo stesso vale per le norme speciali relative all'importazione e alla riesportazione di animali da esposizione dall'estero. Controllando ogni gatto all'ingresso dell'esposizione per verificare la presenza di sintomi di una malattia contagiosa e che non si tratti di un esemplare allevato in base a obiettivi di allevamento non ammessi, è possibile fare in modo che la manifestazione sia conforme al benessere degli animali.

Rifiutare gatti con caratteristiche di aggravio dovute all'allevamento non ammesse

I partecipanti non possono esporre gatti che presentano caratteristiche di aggravio dovute all'allevamento: su questo tema si prega di consultare il paragrafo qui di seguito «Divieto di esporre gatti con caratteristiche di aggravio dovute all'allevamento».

Se gli organizzatori apprendono che i partecipanti non rispettano tale obbligo, devono allontanare i gatti interessati dall'esposizione (cfr. art. 30a cpv. 5 in combinato disposto con il cpv. 4 lett. b OPAn).

Ridurre al minimo i rischi di malattia e di sovraccarico

L'incontro di animali di diversa provenienza aumenta il rischio di trasmissione di agenti patogeni. Un requisito fondamentale di una manifestazione è quindi consentire esclusivamente la partecipazione di animali dall'aspetto sano (cfr. art. 30a cpv. 4 lett. a OPAn).

Gli organizzatori devono inoltre soddisfare i seguenti requisiti specifici (cfr. art. 30a cpv. 2 OPAn) e provvedere affinché:

- sia previsto un **elenco** aggiornato nel quale figurano nome e indirizzi di ciascun partecipante con le specie e il numero dei gatti esposti, e, se prevista, l'identificazione degli animali, ovvero il numero di microchip;
- lo svolgimento della manifestazione permetta agli animali **fasi adeguate di riposo e recupero**; lo stress o il sovraccarico possano essere evitati regolando adeguatamente l'accesso al pubblico; le gabbie siano sufficientemente distanti dall'area di ristorazione, dall'area di ingresso o dai tavoli dei giudici;
- si faccia attenzione a che i gatti non soffrano di **rumore o di fattori climatici**, ad esempio per la luce del sole e conseguente riscaldamento delle gabbie o per le correnti d'aria; se si utilizzano ventilatori, questi devono essere installati all'esterno della gabbia per motivi di sicurezza;
- gli animali **messi alla prova in modo eccessivo** dalla situazione vengano adeguatamente ricoverati e assistiti in modo opportuno.

Persona incaricata di sorvegliare lo svolgimento dell'esposizione

Gli organizzatori devono verificare che i partecipanti adempiano i loro obblighi. In caso contrario devono adottare i provvedimenti necessari (cfr. art. 30a cpv. 5 OPAn). Per il controllo gli organizzatori designano utilmente una o più persone che sorvegliano il benessere dei gatti durante l'intero orario di apertura dell'esposizione e che forniscano informazioni all'autorità di esecuzione su richiesta.

Obblighi dei partecipanti

Responsabilità per il benessere dei gatti

I partecipanti sono responsabili del benessere dei loro animali. Devono porre le esigenze fondamentali dei gatti e il loro trattamento rispettoso al di sopra degli interessi personali e di quelli degli organizzatori, ad esempio in occasione della presentazione dell'animale (cfr. art. 30a cpv. 4 lett. a OPAn).

Solo i gatti sani possono partecipare a una manifestazione (cfr. art. 30a cpv. 4 lett. a OPAn). In occasione di manifestazioni, i gatti non possono essere esposti a rischi che possono causare dolori, sofferenze, lesioni o un sovraccarico (cfr. art. 30a cpv. 1 OPAn). Al fine di proteggere tutti i gatti partecipanti, ogni animale dovrebbe essere vaccinato correttamente.

I gatti messi alla prova in modo eccessivo durante l'esposizione vengono adeguatamente ricoverati e assistiti in modo opportuno (cfr. art. 30a cpv. 2 lett. c OPAn). I gatti che mostrano segnali di stress e non possono essere tranquillizzati devono essere allontanati dai locali destinati al pubblico fino a quando non si sono ripresi.

Divieto di esporre gatti con caratteristiche di aggravio dovute all'allevamento

I gatti allevati in base a obiettivi di allevamento non ammessi o il cui allevamento sia vietato non possono essere esposti. Un obiettivo di allevamento non ammesso è dimostrato dal fatto che l'esemplare soffre di limitazioni delle funzioni corporee e/o della percezione sensoriale o presenta differenze rispetto al comportamento tipico della specie (cfr. art. 25 cpv. 2 OPAn e all. 1 e 2 dell'ordinanza dell'USAV sulla protezione degli animali nell'allevamento (OPAnA)). È vietato l'allevamento di animali che potrebbe privare questi ultimi a livello ereditario di parti del corpo o di organi o comportare malformazioni che causerebbero loro dolori, sofferenze o lesioni e l'allevamento di animali che presentano un comportamento diverso da quello tipico della specie e che potrebbe rendere difficile o addirittura impossibile la vita con i conspecifici (cfr. art. 25 cpv. 3 OPAn).

Nelle seguenti razze e forme di allevamento possono verificarsi aggravii dovuti all'allevamento. Gli individui con le caratteristiche e i sintomi elencati non possono quindi essere esposti:

- **esemplari di gatto brachicefalo delle razze seguenti: Persiano, Exotic Shorthair, British Shorthair e gatto burmese** che mostrano segni di lacrimazione cronica o difficoltà respiratorie (cfr. all. 2 n. 2.1 OPAnA);
- **Sphynx e altri gatti nudi, Devon Rex e altri gatti Rex** nonché altri esemplari con vibrisse atrofizzate o assenti (cfr. all. 2 n. 4.3 OPAnA);
- **gatti bianchi o prevalentemente bianchi con occhi azzurri, arancioni o verdi di diverse razze fra cui Foreign White, Turco Van, gatto d'Angora Turco e Persiano**, la cui capacità auditiva non può essere attestata da un certificato veterinario (cfr. all. 2 n. 4.2 OPAnA);
- **gatti originari della Scozia (Scottish Fold, Highland Fold, Scottish Straight, Highland Straight) e animali nati da incroci (Rex Fold)** a meno che un certificato veterinario in corso di validità non confermi che non vi siano difetti cartilaginei o ossei che causano dolore (cfr. art. 25 cpv. 2 OPAn, art. 9 lett. c n. 3 e all. 2 n. 1.1 OPAnA).

L'allevamento di gatti con parti del corpo mancanti o con malformazioni è vietato se il benessere degli animali ne è gravemente compromesso (cfr. art. 25 cpv. 3 lett. a OPAn). Pertanto tutti gli esemplari delle seguenti razze sono soggetti al divieto di esposizione:

- **gatto dell'isola di Man e Cymric**: a causa della coda mancante o accorciata, questi animali soffrono spesso di disturbi di coordinazione o motori (cfr. all. 2 n. 5.1 OPAnA);
- **Bobtail giapponese e Kurilian Bobtail**: la coda rimodellata porta a una maggiore sensibilità al dolore in questa zona (cfr. all. 2 n. 1.1 OPAnA);
- **gatto bassotto (gatto Munchkin) e gatto canguro (Squitten)**: gli arti deformati impediscono una locomozione adeguata alla specie (cfr. art. 9 lett. c n. 3, art. 10 lett. d e all. 2 n. 1.1 OPAnA).

Trattamento rispettoso dei gatti

La manipolazione degli animali deve essere ridotta al minimo.

Requisiti per le gabbie d'esposizione

Le gabbie d'esposizione qui descritte non sono mai conformi a tutti gli standard legali per una corretta detenzione degli animali. Inoltre, non soddisfano le attuali aspettative di una detenzione di animali il più possibile adeguata alla specie e possono quindi essere utilizzate solo per un ricovero a breve termine. L'USAV raccomanda pertanto agli organizzatori di presentare, ove possibile, gabbie di osservazione per gatti allestite in maniera esemplare con una superficie di base di 7 m² e 2 m di altezza o almeno di pubblicare materiale informativo adeguato per il pubblico.

Le gabbie devono essere costruite e sistemate in modo che il pericolo di ferimento degli animali sia minimo, la salute degli animali non sia compromessa e gli animali non possano fuggire (cfr. art. 7 cpv. 1 OPAn). Alle manifestazioni è possibile tenere i gatti in gabbie che derogano lievemente alle dimensioni minime di cui all'allegato 1 OPAn per **una durata massima di quattro giorni** (cfr. art. 30b OPAn). Le gabbie devono essere allestite conformemente ai requisiti indicati nell'allegato 1 tabella 11 dell'ordinanza sulla protezione degli animali (cfr. paragrafo seguente).

Attrezzature per le gabbie

- **Copertura / protezione visiva / settore di ritiro:** per garantire il benessere dei gatti nelle gabbie è necessario evitare che il pubblico tocchi gli animali attraverso le sbarre. Possono servire a tale scopo reti sottili che coprono l'intera lunghezza della gabbia (cfr. art. 30a cpv. 4 lett. a OPAn). I fogli di plastica trasparenti, invece, non sono adatti a causa della ridotta circolazione dell'aria. Sul lato rivolto verso il pubblico deve essere previsto un settore di ritiro. A tale scopo, la gabbia deve essere coperta con materiale non trasparente, ad esempio una tenda o un'asse fissata in alto e in basso, a un'estremità della gabbia sopra il tetto della stessa e per tutta l'altezza del lato corto e per almeno un terzo della sua lunghezza. Il settore di ritiro deve essere accessibile a tutti i gatti contemporaneamente.
- **Settore di riposo:** ogni gatto ha bisogno di un settore di riposo. Sono possibili superfici di riposo sopraelevate (asse imbottita o amaca) o tepee, cucce o cesti.
- Il suolo della gabbia deve essere coperto con una base morbida.
- Ci deve essere un **contenitore per escrementi** per gabbia.
- Durante la loro permanenza nelle gabbie gli animali devono sempre avere **accesso all'acqua**. Il **mangime** deve essere somministrato in base alle esigenze individuali.
- Ai gatti è indispensabile offrire **materiali che permettano loro di soddisfare le esigenze comportamentali** tipiche della specie, come giocattoli adeguati.

Dimensioni delle gabbie nelle esposizioni

Le gabbie devono essere sufficientemente grandi da poter ospitare le attrezzature necessarie e da consentire ai gatti di utilizzarle in modo adeguato alla specie. Le gabbie d'esposizione devono avere almeno le seguenti dimensioni:

- **70 x 140 cm per 2 gatti al massimo**
- **70 x 70 cm per un solo gatto**, a eccezione dei gatti delle razze Maine Coon a partire dai 7 mesi di età e degli animali delle seguenti razze a partire dai 10 mesi di età: gatto delle foreste norvegesi, Ragdoll, Neva Masquerade, Certosino, Bengala, Siberiano, Siamese, Orientale a pelo lungo e a pelo corto, Balinese e Peterbald. Anche gatti di peso superiore ai 4 kg non possono essere tenuti in gabbie singole.
- Le gabbie devono avere un'altezza di **almeno 70 cm** e non possono essere poste una sopra l'altra.
- I gatti non possono essere lasciati **nelle gabbie da esposizione durante la notte**, perché queste sono troppo piccole e i gatti non sarebbero sorvegliati.

Basi legali: ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn, RS 455.1) e ordinanza dell'USAV sulla protezione degli animali nell'allevamento (RS 455.102.4).

Art. 7 OPAn Ricoveri, parchi, suolo

¹ I ricoveri e i parchi devono essere costruiti e allestiti in modo tale che:

- a. il rischio di ferimento degli animali sia minimo;
- b. la salute degli animali non sia compromessa; e
- c. gli animali non possano fuggire.

² I ricoveri e i parchi devono essere costruiti e allestiti in modo e con dimensioni tali da consentire agli animali di seguire il comportamento tipico della loro specie.

Art. 12 OPAn Rumore

¹ Gli animali non possono essere esposti a rumori eccessivi per un lungo periodo.

² Un rumore è considerato eccessivo se provoca nell'animale un comportamento aggressivo, di fuga, di scansamento oppure se ne provoca l'irrigidimento e l'animale non si può sottrarre alla fonte del rumore.

Art. 25 OPAn Principi (allevamento di animali)

¹ L'allevamento deve mirare all'ottenimento di animali sani, privi di proprietà o caratteristiche lesive della loro dignità.

² Gli obiettivi di allevamento che determinano limitazioni agli organi o alle funzioni sensoriali oppure differenze rispetto al comportamento tipico della specie sono ammessi soltanto se possono essere compensati senza che il benessere dell'animale sia compromesso a livello di cura, detenzione o alimentazione, senza praticare interventi e senza eseguire cure mediche regolari.

³ Sono vietati:

- a. l'allevamento di animali che potrebbe privare questi ultimi a livello ereditario di parti del corpo o di organi tipici della specie o comportare malformazioni che causerebbero loro dolori, sofferenze o lesioni;
- b. l'allevamento di animali che presentano un comportamento diverso da quello tipico della specie e che potrebbe rendere difficile o addirittura impossibile la vita con i conspecifici.

Art. 30a OPAn Obblighi delle persone coinvolte (manifestazioni)

¹ Le manifestazioni devono essere pianificate e svolte in modo tale che gli animali coinvolti non siano esposti a rischi che superano quelli derivanti dalla natura della manifestazione e che siano evitati dolori, sofferenze, lesioni o un sovraccarico.

² Gli organizzatori devono in particolare provvedere affinché:

- a. sia previsto un elenco aggiornato nel quale figurano per ciascun partecipante l'indirizzo, le specie animali, il numero e, se prevista, l'identificazione degli animali;
- b. lo svolgimento della manifestazione permetta agli animali fasi adeguate di riposo e recupero; e
- c. gli animali messi alla prova in modo eccessivo dalla situazione vengano adeguatamente ricoverati e assistiti in modo opportuno.

³ Se gli animali vengono accuditi dagli organizzatori, questi ultimi devono designare un numero sufficientemente elevato di persone in grado di provvedere all'accudimento e un responsabile. Il responsabile deve essere una persona esperta e sempre raggiungibile durante la manifestazione.

⁴ I partecipanti devono in particolare provvedere affinché:

- a. partecipino alla manifestazione soltanto animali sani e il loro benessere sia garantito;
- b. non partecipino alla manifestazione animali allevati in base a obiettivi di allevamento non ammessi (art. 25 cpv. 2); e
- c. gli animali giovani ancora in lattazione vengano esposti soltanto con la madre.

⁵ Se gli organizzatori apprendono che il partecipante non adempie gli obblighi di cui al capoverso 4 devono adottare i provvedimenti necessari.

⁶ L'elenco di cui al capoverso 2 lettera a deve essere presentato, su richiesta, all'autorità competente.

Art. 30b OPAn Superamento delle dimensioni minime per un breve periodo

¹ Alle manifestazioni è possibile tenere gli animali in ricoveri e in parchi che derogano lievemente alle dimensioni minime di cui agli allegati 1 e 2 per una durata massima di quattro giorni. Se giornalmente gli animali vengono tenuti in movimento o allenati è possibile tenerli in tali ricoveri e parchi per una durata massima di otto giorni.

² I requisiti per gli impianti e l'illuminazione dei ricoveri e dei parchi devono comunque essere rispettate e il clima deve essere adeguato agli animali.

All. 1 Tab. 11 OPAn Requisiti supplementari (Detenzione di gatti domestici)

Superfici di riposo sopraelevate, possibilità di ritirarsi, adeguate possibilità di arrampicarsi, di limare gli artigli, di soddisfare le loro esigenze comportamentali. Per gruppi fino a 5 animali: un contenitore per escrementi per ogni gatto.

Art. 9 ordinanza dell'USAV sulla protezione degli animali nell'allevamento

Divieto di impiego nell'allevamento

È vietato impiegare animali nell'allevamento se:

- c. gli animali fanno parte di una varietà di allevamento che per costituzione fisica o capacità:
 - 3. non può spostarsi secondo le necessità della specie;

Art. 10 ordinanza dell'USAV sulla protezione degli animali nell'allevamento Divieto di impiego nell'allevamento

Le seguenti varietà di allevamento sono vietate:

- a. gatti con le zampe anteriori estremamente corte («gatti canguro»);

All. 2 ordinanza dell'USAV sulla protezione degli animali nell'allevamento Caratteristiche e sintomi che, considerato l'obiettivo di allevamento, possono comportare un aggravio medio o grave

- 1.1 Malformazioni dello scheletro o altre malformazioni, quali anomalie motorie o paralisi.
- 2.1 Malformazioni del cranio con conseguenze suscettibili di compromettere il benessere dell'animale, quali: conseguenze sulla posizione dei denti; conseguenze sulla posizione degli occhi; conseguenze sulla capacità respiratoria; conseguenze sul parto.
- 4.2 Malfunzionamento dell'apparato uditivo, quale sordità.
- 4.3 Malformazioni a [...] vibrisse
- 5.1 Disturbi motori e di coordinazione.